

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**  
**Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**  
**II DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA** la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P. del 28.02.1979 n. 70;
- VISTO** il D.Lgs. n. 42 del 22/01/04 e ss.mm. ed ii. recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio;
- VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e ss.mm. ed ii. sui procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 441 del 13.02.2023 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana all'Ing. Mario La Rocca, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 77 del 10.02.2023;
- VISTO** il D.M. del 08.06.1957 convalidato con D.P.R.S. n. 7303/SG del 21.12.1966 regolarmente notificato agli aventi diritto e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siracusa con il quale le particelle 22, 28, 29, 157 (ex p.lla 60), 124 (ex p.lla 60) e 38 censite al Catasto Terreni del Comune di Siracusa al Foglio 94 sono state sottoposte a vincolo archeologico indiretto, ai sensi dell'art. 21 della L. 1089/1939 (oggi ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. n. 42 del 21 gennaio 2004);
- VISTO** il D.M. del 12.09.1957 convalidato con D.P.R.S. 7305/ del 21.12.1966 regolarmente notificato agli aventi diritto e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siracusa con il quale le particelle 154 e 167 (ex p.lla 27) censite al Catasto Terreni del Comune di Siracusa sono state sottoposte a vincolo archeologico indiretto, ai sensi dell'art. 21 della L. 1089/1939 (oggi ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. n. 42 del 21 gennaio 2004);
- VISTO** il parere prot. n. 7628/S18.3 dell'11.07.2023 con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, di seguito intesa Soprintendenza, ha ordinato al ricorrente la dismissione degli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Siracusa al Foglio 94 particelle 171, 172, 173, 178 e 181, ad esclusione di tutti gli immobili ricadenti nell'originaria particella 23, e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 42/2004;
- VISTO** il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto in data 29.08.2023, dal Sig. Xxxx Xxxxxx, nato a Xxxxx il xx.xx.xxxx e residente in xxxxx xxxx xxxx n. xxx, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. xxxxxx xxxxxx in xxxxxx - xxxx xxxx xxxxx n. xxx - avverso il provvedimento n. 7628/S18.3 dell'11.07.2023;
- ACCERTATO** che il ricorso in argomento è ricevibile, perchè è stato presentato entro il

**VISTE**

termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971;

le controdeduzioni della Soprintendenza contenute nella nota n.10595 del 18.10.2023, acquisita al protocollo dipartimentale n. 50241 del 23.10.2023;

**VISTI**

gli atti d'ufficio fin qui pervenuti;

**ESAMINATI**

i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità dell'impugnato provvedimento della Soprintendenza, chiedendo che venga annullato l'ordine di reintegrazione tramite demolizione delle unità abitative censite al Catasto Fabbricati del Comune di Siracusa al Foglio 94 particelle 171, 172, 173 e 178 in quanto realizzate "con titoli abilitativi rilasciati dalla Regione Siciliana" e in epoca antecedente l'apposizione del vincolo nel 1966.

Si rileva preliminarmente che gli immobili in questione sono ubicati in aree sottoposte a **vincolo di tutela indiretta di inedificabilità assoluta**, giusti Decreti Ministeriali del 1957 convertiti in D.P.R.S. nel 1966 ed assoggettate alle prescrizioni che qui si riportano integralmente: *"E' vietato ogni lavoro che esuli dalla ordinaria conduzione del fondo e delle normali opere di trasformazione agricola eventualmente necessarie. Qualsiasi progetto di lavoro che comunque possa alterare l'attuale stato dell'immobile soggetto ai predetti divieti, dovrà essere sottoposto al preventivo esame della Soprintendenza alle Antichità competente per il territorio per l'eventuale approvazione"*.

La ratio per la quale sulle aree tutelate si è fatto ricorso alla misura restrittiva quale l'inedificabilità assoluta trova il naturale fondamento sull'esigenza di non arrecare alcun pregiudizio all'ambiente del Fiume Ciane e al Tempio di Zeus che, come è noto, rivestono particolare importanza di **"paesaggio archeologico"**.

Dalle verifiche effettuate dalla Soprintendenza, è emerso che gli immobili sulle predette particelle sono da considerarsi abusive in quanto realizzati in data successiva all'imposizione del vincolo e senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza medesima oltre che in netto contrasto con le prescrizioni dettate, danneggiando la prospettiva, la luce e alterando le condizioni di ambiente e di decoro del fiume Ciane.

Tutto ciò è stato formalmente denunciato al Pretore di Siracusa, giusta nota n. 7761 del 21.10.1981, al quale è stato fornito regolare elenco delle ditte proprietarie e delle opere abusive accertate ed è stato rappresentato anche al ricorrente a cui, contestualmente, con nota prot. 720 del 28.01.2021, è stato richiesto di *produrre -relativamente alle particelle sopra citate - atti relativi all'iter burocratico che hanno portato alla costruzione degli immobili al fine di verificare la congruità delle opere rispetto alle prescrizioni dei vincoli tutt'ora vigenti sull'area"*.

Dalla documentazione prodotta si evince che, nel corso degli anni '60, l'allora ditta proprietaria del fondo rustico, per dare adempimento agli obblighi disposti dall'art. 8 della L.R. n. 904 del 27.12.1950 (Riforma agraria Regione Siciliana), ha realizzato una serie di costruzioni in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte della Soprintendenza di Siracusa in difformità da quanto stabilito dal provvedimento tutorio gravante sull'area già a partire dal 1957. e, ad oggi vigente.

**CONSIDERATO**

opportuno rammentare che nelle aree sottoposte al regime vincolistico ex D. Lgs. n. 42/2004 qualsiasi intervento comportante una alterazione dell'aspetto esteriore dei luoghi è soggetto all'autorizzazione della competente

**RITENUTO** Soprintendenza, che esprime il proprio giudizio sulla fattibilità degli stessi compatibilmente con l'ambiente protetto;  
per le suesposte ragioni di dovere dichiarare infondato il citato ricorso gerarchico presentato dal signor Xxxxx Xxxxx;

**DECRETA**

**ART. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa, è respinto il ricorso gerarchico prodotto dal Sig. Xxxxx xxxx, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. xxxxxx xxxxxx in xxxxxx – xxxx xxxx xxxxx n. xxx, avverso il provvedimento n. 7628 dell'11.07.2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa.

**ART. 2)** In conseguenza del superiore rigetto, è integralmente confermato il provvedimento n. 7628 dell'11.07.2023 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa è respinto.

**ART. 3)** La presente decisione sarà comunicata al ricorrente e alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa a mezzo PEC.

**ART. 4)** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

**ART. 5)** Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21.

**Palermo li 09.11.2023**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

*F.to* **Mario La Rocca**